VIAREGGIO 03/03/2023
ASSEMBLEA STRAORDINARIA
O. d. G.
1) Approvazione modifiche allo Statuto Associativo per adeguamento al terzo settore
2) Varie ed eventuali
Presente: Bianchini Fabrizio, Lari Simone, Moriconi Giuliano, Neri Massimo, Canu Riccardo, Latini Simone, Latini Barbara, Moriconi Alessia, Pellegrini Simonetta, Lenciani Alessandro, Aldovardi Davide, Bianchini Melissa, Grossi Clara, Bianchini Daniele, Allegretti Amedeo, Durigon Michele, Bacci Alessandro
Alle ore 21.30 si apre l'Assemblea Straordinaria in seconda convocazione
1) Il presidente Bianchini Fabrizio ed il segretario dell'Assemblea sono nominati dall'Assemblea stessa e relazionano sull'Iter che ha portato alla necessità di adeguamento di alcuni articoli dello Statuto associativo in vigore attualmente per poter rientrare nel Terzo Settore; viene letto lo Statuto aggiornato che si allega al presente verbale e vengono evidenziati i punti modificati.
Alle ore 22.15 presenzia anche la socia Galli Barbara
L'Assemblea Straordinaria all'unanimità dei presenti approva le modifiche allo Statuto Sociale per l'adeguamento al Terzo Settore
2) Il Socio Bacci Alessandro presenta una proposta di attività radioantistica in occasione dell'eccidio di S. Anna di Stazzema il 12 Agosto 2023; l'Assemblea Straordinaria ritiene interessante la proposta commemorativa e demanda al Consiglio Direttivo di studiarne la fattibilità e le modalità
L'Assemblea Straordinaria si chiude alle ore 22.50
VISTO, LETTO, APPROVATO

Il Presidente di Assemblea
Bianchini Fabrizio

Il segretario di Assemblea
Lenciani Alessandro

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Lucca
Ufficio Territoriale di Viareggio

Registrazione telematica 14/04/23
Al n. 530 serie 3

IL FUNZIONARIO DELEGATO (*)
Coppola Maria Grazia

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Barbara Cappellini

Agenzia delle Entrate — Ufficio Territoriale di Viareggio — Direzione Provinciale di Lucca

LIBECCIO
Club C.B./O.M. Versilia ODV

Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Lucca - Ufficio Territoriale di Viareggio

STATUTO

Denominazione, sede, durata, finalità e attività

Art. 1: Costituzione, denominazione e sede

E' costituita ai sensi del Codice Civile e del D.lgs. 03/07/2017 n.117 e successive modificazioni e integrazioni l'Associazione di Volontariato denominata: LIBECCIO Club C.B./O.M. Versilia - O.d.V. , con sede legale nel Comune di Viareggio (LU), operante senza fini di lucro.

Naturale prosecuzione del Libeccio Club C.B. Versilia fondato il 31/12/1973 con atto repertorio 33003 raccolta 970 del notaio Giorgio Garzia di Viareggio con sede concessa dal Consiglio Comunale in data 17/12/1976 con concessione VP 16 in Viareggio (LU) viale Europa, della quale prosegue senza soluzione di continuità gli stessi scopi originali, gli stessi obiettivi, con gli stessi mezzi e le stesse attrezzature aggiornate. Ne rappresenta inoltre tutte le tradizioni, le memorie e le responsabilità. Con delibera della Giunta esecutiva possono essere istituite e soppresse su tutto il territorio nazionale sedi secondarie, delegazioni ed uffici distaccati. L'associazione si basa su norme organizzative ispirate ai principi costituzionali e dai criteri di trasparenza amministrativa.

L' Associazione è assolutamente apolitica e apartitica.

L'eventuale trasferimento della sede legale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea Ordinaria.

Art. 2: Durata

La presente associazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 3: Finalità e Attività

L' Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in particolare si propone di far conoscere la storia e la cultura della radio e di ogni altra forma di comunicazione e di coordinare ed agevolare in tal senso l'attività di terzi.

L'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo settore:

- d) istruzioni, educazione formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione nel randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991 n. 281;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.lgs 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990 n.223 e successive modificazioni.
- y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.

In particolare per la realizzazione delle finalità e delle attività, e nell'intento di agire in favore della collettività, l'Associazione si propone di:

- Utilizzare dei mezzi di comunicazione ai fini di studio e sperimentazione, mutuo soccorso, pubblica utilità, protezione civile, civico impegno ed impiego del tempo libero.
- Promuovere la cultura di protezione civile.
- Svolgere attività di assistenza organizzativa e operativa a manifestazioni di massa, sportive, culturali, religiose e simili.
- Promuovere ed organizzare seminari, convegni e corsi di formazione in tema di Volontariato, Protezione Civile, tutela dell'ambiente, tutela del patrimonio e del paesaggio.
- Collaborare con enti e aziende pubbliche o private per la progettazione, sperimentazione, e miglioramento di attrezzature per la comunicazione.
- Promuovere lo sviluppo del volontariato e dell'associazionismo, collaborando anche con altre associazioni di volontariato esistenti.

L'associazione svolge le proprie attività prevalentemente in favore di terzi e si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
Possono essere terzi fruitori delle attività dell'associazione anche I minori di anni 18 previo il consenso dei genitori o di chi ne fa le veci
In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dalla normativa vigente. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.
L'associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalle norme attuative.
Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle suddette attività nella nota integrativa al bilancio.
L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

I soci

Art. 4: I soci

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'associazione di volontariato tutte le persone che, mosse da spirito di solidarietà, condividano le finalità dell'ente e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, si riconoscano nel presente statuto ed abbiano compiuto il diciottesimo anno di età indipendentemente dalla propria appartenenza politica e religiosa, sesso, cittadinanza, appartenenza etnica e professione. Agli aspiranti soci è richiesta l'accettazione dello statuto, l'assenza di condanne penali per reati infamanti, il godimento di tutti i diritti civili ed il rispetto della civile convivenza. La domanda di iscrizione deve essere compilata su apposito modulo siglato con il timbro sociale e rilasciato dalla segreteria.
Si richiederanno i dati anagrafici, eventuali autorizzazioni e/o licenze radio possedute, il consenso al trattamento dei dati personali (secondo le vigenti leggi) da parte dell'associazione per la gestione e l'informazione delle iniziative proprie dell'associazione stessa.
La domanda del richiedente dovrà essere firmata da un membro del Consiglio Direttivo in carica in qualità di ricevente la domanda.
La segreteria registrerà la domanda, appenderà alla bacheca presente in sede i nomi degli aspiranti soci, la sottoporrà all'esame del Consiglio Direttivo che dovrà esaminarla nella prima riunione utile successiva, comunque non prima di quindici giorni, salvo cause di forza maggiore.

Decorso questo termine e senza che la domanda sia stata esaminata la stessa si intende accolta. Il consiglio Direttivo può respingere la domanda di iscrizione solo con decisione motivata e scritta da notificare all'interessato.
Contro la decisione che respinge la domanda di inscrizione, l'aspirante socio può entro quindici giorni dalla notifica ricorrere al Collegio dei Probiviri o fare opposizione al Presidente o chi ne fa le veci, i quali decideranno in merito. La decisione dei Probiviri è inappellabile. Dal momento della presentazione della domanda di iscrizione l'aspirante socio può frequentare la sede. Si acquista la qualità di socio ordinario con l'ammissione e dopo il versamento della rispettiva quota associativa quale sarà stabilita dal Consiglio Direttivo ed approvata dall'Assemblea Ordinaria annuale dei soci. La quota sociale è intrasmissibile e non rimborsabile.
Con l'ammissione ed il versamento della quota associativa al nuovo socio saranno dati:

- La tessera dell'associazione.
- Lo statuto sociale.

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'organizzazione. Il presente statuto esclude ogni forma di partecipazione temporanea alla vita sociale dell'organizzazione.

Art. 5: Diritti dei soci.
I soci partecipano a pieno titolo alla vita dell'associazione e contribuiscono a determinare le scelte e gli orientamenti. I soci hanno diritto di visionare in qualunque momento, previa richiesta al Consiglio Direttivo, tutti i libri sociali.
Riuniti in Assemblea, i soci hanno diritto di voto.

Art. 6: Doveri dei soci.
E' fatto obbligo ai soci:

- di versare la quota annuale;
- di contribuire al raggiungimento degli scopi dell'associazione e prestare, nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini dell'ente stesso.

I soci prestano la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito e non hanno diritto ad alcun compenso per l'attività prestata, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute nei limiti di quanto stabilito dall'associazione stessa o dalla legge. L'associazione di volontariato assicura i soci in caso di malattia e infortuni o responsabilità civile verso terzi.

Art.7: Doveri del socio radiooperatore.
Il socio abilitato all'uso della ricetrasmittente o delle altre apparecchiature per la comunicazione è tenuto a comportarsi con la massima educazione e nel rispetto dei canoni tradizionali dettati dalla legge. Dovrà inoltre essere in possesso delle eventuali licenze o autorizzazioni.

Art.8: Recesso dei soci.
Il socio potrà recedere dall'associazione in ogni momento, presentando la lettera di recesso al Presidente, che ne darà comunicazione al Consiglio Direttivo, il quale a sua volta delibererà in merito.
Il recesso è consentito al socio:

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- che non si trovi nelle condizioni di contribuire al raggiungimento dello scopo sociale.

Art.9: Esclusione del socio.
I soci posso essere esclusi dall'associazione qualora:

- il loro comportamento sia contrario a quanto stabilito nello statuto e alle finalità dell'ente;
- senza giustificati motivi, non adempiendo puntualmente agli obblighi assunti verso l'associazione.

Il Consiglio Direttivo, con parere motivato, deferisce al Collegio dei Probiviri il socio oggetto di proposta di esclusione. Le delibere assunte da tale organo in relazione al presente articolo devono essere comunicate all'interessato e mezzo lettera raccomandata postale, elettronica o a mano. Il socio può ricorrere al collegio arbitrale (ove costituito). Nel caso di presentazione del ricorso l'efficacia della delibera resta sospesa fino alla decisione dell'organo adito. La qualità di socio si perde inoltre per decesso, recesso, morosità, indegnità,

denigrazione o cospirazione contro l'associazione o i suoi membri; la morosità verrà sancita dal Consiglio Direttivo, la denigrazione e l'indegnità saranno sancite dal Collegio dei Probiviri.

Art. 10: I Volontari.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Art. 11: Libri sociali obbligatori.

L'associazione deve tenere:

- Libro degli associati.
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali con atto pubblico.
- Il libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo, ove previsto, e di eventuali altri organi associativi.
- Il libro del Collegio dei Probiviri.
- Il registro dei volontari.

Gli organi sociali

Art.12: Organi sociali.

Gli organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Probiviri.

Art.13: L'Assemblea dei soci

L'Assemblea è formata da tutti i soci aderenti all'associazione ed è presieduta dal Presidente dell'associazione. L'Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria. In prima convocazione l'Assemblea Ordinaria o Straordinaria è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei soci e delibera validamente con la maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, invece, è costituita con qualsiasi numero dei presenti e delibera a maggioranza dei presenti. L'Assemblea Ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio; su convocazione del Presidente; ogni volta che ne faccia richiesta almeno un terzo dei soci, mediante avviso affisso nella sede dell'associazione 15 giorni prima (ovvero con avviso spedito a mezzo lettera ordinaria o raccomandata postale o posta elettronica o altri mezzi digitali – telematici approvati dall'organo direttivo).

Art.14: Attribuzione dell'Assemblea.

L'Assemblea in sede Ordinaria:

- approva il bilancio di esercizio;
- fissa, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione, i contributi associativi annuali e straordinari;

- stabilisce i limiti di rimborso delle spese relativi alle diverse voci di spesa degli amministratori dell'associazione;
- stabilisce gli indirizzi e le direttive generali dell'associazione;
- nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo ed i membri del Collegio dei Probiviri e delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera su ogni argomento venga sottoposto alla sua attenzione (es. regolamenti).

L'Assemblea in sede Straordinaria:

- delibera le modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
- decide in ordine allo scioglimento dell'associazione e alla devoluzione del patrimonio sociale residuo secondo quanto disposto dall'art.29 del presente statuto;
- decide in ordine alla trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera su ogni argomento venga sottoposto alla sua attenzione e su gli altri attribuiti dalla legge.

Art.15: Rappresentanza dei soci in Assemblea.

Hanno diritto di partecipare alle Assemblee Ordinaria e Straordinaria tutti i soci in regola con il tesseramento sociale alla rispettiva data di convocazione delle medesime e tutte quelle persone invitate dal Consiglio Direttivo per chiari interessi verso l'associazione. Hanno diritto di voto alle Assemblee Ordinaria e Straordinaria tutti i soci in regola con il tesseramento sociale alla rispettiva data di convocazione delle medesime. Ciascun associato ha diritto a un voto

I soci devono essere presenti personalmente alle riunioni dell'Assemblea anche attraverso mezzi di telecomunicazione, elettronici o telematici; non sono previste deleghe.

Art.16: Svolgimento dell'Assemblea.

L'Assemblea è presieduta del Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in caso di assenza di entrambi l'Assemblea elegge un proprio Presidente che resta in carica per la sola durata dell'Assemblea. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario con il compito di stendere il verbale della suddetta, approva il regolare svolgimento dell'attività dell'Assemblea, accerta la regolarità della convocazione e costituzione ed il diritto di intervenire. Il verbale di Assemblea verrà iscritto nell'apposito libro e messo a disposizione dei soci che ne facciano esplicita richiesta, inoltre verrà fatta copia che verrà esposta in bacheca secondo le modalità previste per le riunioni del Consiglio Direttivo. L'Assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta, in prima convocazione con l'intervento della metà più uno dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Le delibere delle Assemblee non sono impugnabili e sono vincolanti per gli organi direttivi che sono responsabili della loro esecuzione.

Art.17: Il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea Ordinaria vota fra i soci che non si trovino nelle condizioni di cui all'Art. 2382 C.C. ed in regola con il tesseramento i componenti del Consiglio Direttivo, che è l'organo che svolge le attività esecutive dell'associazione di volontariato su indicazione dell'Assemblea. Il Consiglio Direttivo è composto da massimo sette membri o comunque non meno di cinque sempre però in numero dispari. Il Consiglio Direttivo in particolare:

- predispone il bilancio di esercizio;
- ha i più ampi poteri per quanto concerne la direzione e la gestione amministrativa dell'associazione, con facoltà deliberativa per tutti gli atti, ma con l'obbligo di fornire ai soci la più ampia informazione sulla gestione dell'associazione. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti;
- dovrà indire una volta l'anno l'Assemblea generale dei soci per informare e rendicontare la sua attività annuale.

Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente, un Tesoriere, un Segretario ed un Responsabile della Sala Radio. Il potere di rappresentanza attribuito ai Consiglieri è generale. Le

limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art.18: Durata e convocazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato con avviso scritto, anche telematico, contenente l'Ordine del Giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri a cura del Presidente, almeno 15 giorni prima della convocazione. Il Consiglio Direttivo resta in carica due anni o comunque fino alla data delle successive elezioni. I membri del Consiglio Direttivo che per decesso, dimissioni scritte o altri motivi dovessero cessare dalla carica, saranno sostituiti con delibera del Consiglio Direttivo rimasto in carica con i soci prime esclusi dalle elezioni. I membri del consiglio direttivo possono essere rieletti per un massimo di 4 mandati consecutivi.

Art.19: Il Presidente.

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione in giudizio nei rapporti interni ed esterni, nei confronti di terzi e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il Presidente stipula convenzioni tra l'associazione e altri Enti o soggetti, previa delibera dell'Assemblea, che stabilisce le modalità di attuazione della convenzione. Supervisiona le attività dell'associazione.

Art.20: Il Collegio dei Probiviri.

L'assemblea nomina un Collegio dei Probiviri composto da tre membri liberamente eletti. Nel suo seno verrà eletto un Presidente. Il Collegio dei Probiviri rimarrà in carica due anni o comunque fino alla data delle successive elezioni. Il Collegio svolge le seguenti funzioni:

- E' revisori dei conti, ogni tre mesi controlla ed approva in via preventiva i rendiconti economici associativi presentati dal Tesoriere;
- decide in maniera inappellabile sulla domanda di iscrizione all'associazione dell'aspirante socio, che sia stata respinta dal Consiglio Direttivo a norma dell'Art.4 del presente statuto;
- decide nei confronti di chi sia stato ad esso deferito dal Consiglio Direttivo per violazioni, compresa la condotta contraria agli interessi sociali ed al sereno svolgimento dell'attività del Consiglio Direttivo.

Verso coloro che, essendo riconosciuti recidivi nel disturbo e nel modo inurbano del comportamento, vengano ad essi deferiti, il Collegio dei Probiviri potrà applicare le seguenti sanzioni:

- biasimo scritto per violazioni di lieve entità;
- sospensione dall'associazione per un periodo da tre mesi ad un anno;
- radiazione dall'associazione.

Il socio proposto per le sanzioni di cui sopra deve essere ascoltato dal Collegio dei Probiviri e non presentandosi sarà ugualmente giudicato. Il socio nei cui confronti siano state applicate le sanzioni di cui sopra può appellarsi all'Assemblea Ordinaria dei soci, la quale può sostituire la sanzione o annullare la decisione o confermarla.

Risorse economiche e bilancio

Art.21: Le risorse economiche.

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore. Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Il consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art.3, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art.22: Erogazioni, donazioni e lasciti.
L'associazione di volontariato può ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni, previa delibera di accettazione dell'Assemblea. Il Consiglio Direttivo porrà all'Assemblea Ordinaria, le modalità ed i tempi di utilizzo dei beni ricevuti.

Art.23: Beni immobili, mobili ed altri beni.
L'associazione può possedere o acquistare beni immobili, mobili registrati, mobili; beni di proprietà degli aderenti o di terzi sono dati in comodato all'organizzazione.

Art.24: Responsabilità dell'organizzazione.
L'associazione risponde con i propri beni e con le proprie risorse finanziarie dei danni provocati da inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati. L'associazione di volontariato deve assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'ente stesso.

Art.25: Esercizio sociale.
L'esercizio sociale dell'associazione di volontariato ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Art.26: Bilancio di esercizio
Il bilancio annuale va predisposto e sottoposto all'Assemblea dei soci entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio consuntivo che comprende le entrate e le spese relative ad un anno e l'Assemblea Ordinaria le approva entro 30 giorni dalla pubblicazione del bilancio stesso; il bilancio consuntivo deve essere depositato nella sede dell'associazione 15 giorni prima della convocazione dell'Assemblea affinché i soci possano prenderne visione.

Art.27: Destinazione degli utili, delle riserve e dei fondi di capitale.
Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Disposizioni generali e finali

Art.28: Modificazioni dello statuto.
Il presente statuto regola e vincola alla sua osservanza tutti coloro che aderiscono all'associazione di volontariato. Tale statuto può essere modificato solo dall'Assemblea dell'associazione riunitasi in via straordinaria. Per modificare l'Atto Costitutivo e lo statuto occorre la presenza di almeno 3\4 degli associati e il voto della maggioranza dei presenti.

Art.29: Scioglimento.
Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria con la maggioranza dei tre quarti dei soci, la quale nominerà uno o più liquidatori e delibera in merito alla devoluzione del patrimonio residuo, cioè di quanto resterà dopo le operazioni di liquidazione e scioglimento, con l'obbligo comunque di devolvere il residuo. In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

Art.30: Disposizioni finali.

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Timbro

Logo

LIBECCIO

Club C.B./O.M. Versilia - O.d.V